

Cl.: 1.1.02

DECRETO n. 477

del 15/11/2017

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANILE SANITARIO
PRESSO "LA CUCCIA E IL NIDO SRL" PERIODO 1/1/2017 – 31/12/2017

II DIRETTORE GENERALE – Dott. Salvatore Mannino

Acquisito il parere favorevole del
DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Giuseppe Albini

Acquisito il parere favorevole del
DIRETTORE SANITARIO

Dott. Lorenzo Cammelli

Acquisito il parere favorevole del
DIRETTORE SOCIO SANITARIO

Dott. Diego Maltagliati

Responsabile del procedimento: PIERINA GHILARDI

IL DIRETTORE GENERALE

Richiamati:

- il decreto n. 461 del 30/12/2015 della disciolta ASL di Cremona riguardante la convenzione stipulata con la Società "La Cuccia e il Nido Srl" di Calvatone (CR) per la gestione del canile sanitario per il Comune di Casalmaggiore ed altri comuni della provincia con esso convenzionati, per il periodo 1/1/2016 – 31/12/2016;
- la comunicazione del Comune di Cremona del 29/9/2016, agli atti, con la quale individuava quale struttura idonea a canile sanitario per il Comune stesso e dei Comuni con esso convenzionati, a partire dal 1/10/2016 e fino al 30/09/2017, "La Cuccia e il Nido" di Calvatone (CR), di proprietà della società "La Cuccia e il Nido S.r.l." S.P. ex S.S. n. 10 Padana Inferiore Km 256+185, regolarmente autorizzata, iscritta in anagrafe regionale e realizzata secondo le prescrizioni del regolamento regionale n. 2/2008;
- la comunicazione del Comune di Cremona del 22/9/2017, agli atti, con la quale confermava la medesima struttura per il periodo 1/10/2017 – 31/10/2017;
- la successiva comunicazione del Comune di Cremona del 2/11/2017, agli atti, con la quale confermava la struttura "La Cuccia e il Nido" di Calvatone (CR) per il periodo dal 1/11/2017 al 31/5/2018, data prevista per la realizzazione del canile sanitario comunale;
- la L.R. 33/2009 la quale, all'art. 106, stabilisce che i comuni, singoli o associati, e le comunità montane devono ospitare nei canili e gattili rifugio i cani raccolti o rinvenuti vaganti, dopo gli interventi sanitari previsti nei canili sanitari ed effettuati dai dipartimenti di prevenzione veterinari delle ATS;
- l'art. 107 c. 12 lettera a) della medesima legge, il quale dispone che compete ai comuni: *"la predisposizione delle strutture di ricovero destinate alla funzione di canile sanitario e di canile rifugio, acquisendone la disponibilità nelle forme ritenute più opportune; le strutture destinate alla funzione di canile sanitario sono messe a disposizione delle ATS competenti in comodato d'uso"*;
- il Regolamento regionale del 13 aprile 2017 n. 2 "Regolamento di attuazione delle disposizioni di cui al titolo VIII, Capo II, della L.R. 33/2009 recante norme relative alla tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo", che all'art. 13 comma 2 stabilisce e precisa testualmente che, il canile sanitario è una struttura comunale destinata al ricovero temporaneo di:
 - a) *cani morsiicatori, cani vaganti catturati, rinvenuti o consegnati direttamente o tramite la forza pubblica;*
 - b) *gatti morsiicatori, gatti feriti o gravemente malati o gatti di colonia o che vivono in libertà e catturati nell'ambito degli interventi per il controllo demografico;*
 - c) *altri animali rinvenuti senza proprietario, ricoverati ai fini della profilassi antirabbica, compatibilmente con la recettività e le caratteristiche della struttura;*
- la Legge 14.08.1991 n. 281 "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo";
- il DPR 8.2.1954 n. 320 "Regolamento di polizia veterinaria";

Dato atto che, sulla base delle citate fonti normative, compete all'ATS provvedere:

- alla cattura dei cani vaganti, alla loro identificazione, alla loro osservazione e controllo sanitario per i primi 10 giorni dalla cattura, nei quali effettuare i trattamenti profilattici e gli altri interventi di ordine sanitario che si rendessero necessari per la tutela della sanità pubblica veterinaria e per il benessere degli animali;
- alla loro custodia e al loro mantenimento fino all'avvenuto "riscatto" da parte dei proprietari o fino alla presa in carico da parte dei canili rifugio;

Ricordato che l'ATS della Val Padana non ha dipendenti da destinare alle attività di custodia, sorveglianza, pulizia e nutrizione degli animali ricoverati presso il canile sanitario;

Dato atto che:

- diversi Comuni, non avendo strutture proprie da destinare a canile sanitario, hanno individuato, come da documentazione agli atti, una struttura privata del territorio autorizzata a canile sanitario: "La Cuccia e il Nido" Srl di Calvatone (CR);
- poiché il canile sanitario individuato dai Comuni è di proprietà della "Cuccia e il Nido Srl", l'ATS può affidare la gestione del canile sanitario esclusivamente allo stesso, ai

- sensi dell'art. 63 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 “quando i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per motivi tecnici”;
- ai sensi dell'art. 42 (conflitto di interesse) del D.Lgs 50/2016, il personale di questa ATS intervenuto nello svolgimento della procedura non ha direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può averne inficiato la sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura, come da dichiarazione agli atti del Servizio;

Riassunte le condizioni economiche del servizio in argomento, dal 1/1/2017 – al 31/12/2017, come segue:

- € 8.000,00 annuali per le spese di pulizia, custodia, sorveglianza degli spazi riservati al canile sanitario;
- € 3,00 al giorno per l'alimentazione dei cani;
- € 5,00 al giorno per le prestazioni sanitarie;
- € 1,50 al giorno per l'alimentazione e le lettiere dei gatti;

Stimato in € 20.000,00 (IVA 22% esclusa) l'onere presunto derivante dal presente provvedimento, per l'anno 2017, calcolato sulla base dei dati storici 2016;

Dato atto che il pagamento sarà effettuato entro 45 giorni dalla data di ricevimento delle fatture;

Vista l'attestazione della dott.ssa Pierina Ghilardi nella duplice veste di responsabile del procedimento amministrativo e di Direttore dell'UOC Approvvigionamenti e Tecnico Patrimoniale in ordine alla regolarità tecnica ed alla legittimità del presente atto;

Vista l'attestazione del Servizio Economico Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, Sanitario e Sociosanitario;

D E C R E T A

- 1) di affidare, per le motivazioni dettagliate in premessa, il servizio di gestione del canile sanitario a “La Cuccia e il Nido S.r.l.” S.P. ex S.S. n. 10 Padana Inferiore Km 256+185 di Calvatone (CR), ai sensi dell'art. 63 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 “quando i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per motivi tecnici”, in quanto individuato da alcuni Comuni quale canile sanitario comunale (CIG Z662070348);
- 2) di dare atto che il contratto avrà durata di anni uno, periodo 1/1/2017 – 31/12/2017 a sanatoria per il periodo pregresso;
- 3) di stabilire che l'onere stimato per la gestione del canile sanitario per il periodo 1/1/2017-31/12/2017 è quantificato in € 24.400,00 IVA 22% inclusa e viene registrato al conto di costo 703590010 del Bilancio Sanitario di questa Agenzia per l'anno 2017;
- 4) di prevedere che l'onere potrebbe subire variazioni in aumento o in diminuzione in base al numero degli animali effettivamente ricoverati;
- 5) di nominare direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs 50/2016, il Direttore del Distretto Veterinario Oglio Po;
- 6) di disporre, a cura degli Affari Generali, la pubblicazione all'Albo on-line ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009 e nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003.

Firmato digitalmente
Dott. Salvatore Mannino